

Zeitschrift: Bollettino della Società storica locarnese
Herausgeber: Società storica locarnese
Band: 14 (2011)

Artikel: Una nuova legge per l'archivistica del Cantone Ticino
Autor: Albertini, Michele
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1034087>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Una nuova legge per l'archivistica del Cantone Ticino

MICHELE ALBERTINI*

I. 15 marzo 2011: una data storica

Il 15 marzo 2011, dopo aver approvato la *legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)*, di cui si è parlato e scritto molto, anche nei media, il Gran Consiglio ticinese ha dato luce verde, quasi in sordina, anche a una seconda normativa, non meno importante della prima: la nuova *legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)*, che disciplina, in un atto unico, l'archiviazione di documenti aventi valore archivistico nonché l'utilizzazione degli archivi pubblici e l'organizzazione dell'Archivio di Stato. Ignoro quante – poche – volte sia successo che in una sola tornata parlamentare, addirittura il giorno medesimo, il Parlamento abbia approvato due leggi completamente nuove, contenenti in parte principi del tutto innovativi e di grande impatto sulla gestione del patrimonio documentario dello Stato. Sta di fatto che il 15 marzo 2011 passerà alla storia.

In questo contributo mi soffermerò su alcune caratteristiche della nuova legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici, rinviando per gli approfondimenti al messaggio n. 6377 del 6 luglio 2010 del Consiglio di Stato, che illustra in modo chiaro e completo le finalità e le motivazioni che hanno condotto all'adozione della novella e commenta in modo preciso le singole disposizioni di legge.

II. Le premesse per una legge archivistica cantonale

Un ordinamento legale moderno nel campo archivistico deve esprimere principi unitari per la gestione e l'accessibilità alla documentazione di valore archivistico e attribuire agli organi coinvolti specifiche competenze, affinché siano soddisfatte tutte le premesse per conservare, in modo efficace e duraturo, i documenti, contribuendo così a preservare la memoria collettiva dello Stato.

Il quadro giuridico cantonale in materia è decisamente frammentato e dispersivo, e non permette quella visione d'insieme ormai necessaria in un'epoca, come quella attuale, contraddistinta da un sempre crescente con-

* Dott. iur., consulente giuridico del Gran Consiglio e incaricato cantonale della protezione dei dati; membro del gruppo di lavoro ristretto per una legge cantonale sull'archiviazione, istituito dal Consiglio di Stato.

sumo di informazioni. L'archivistica è sostanzialmente disciplinata da un decreto legislativo del 24 novembre 1874 sulla riorganizzazione dell'Archivio cantonale, ancorché vetusto ma mai formalmente abrogato, e da alcune norme puntuali del diritto settoriale cantonale (e comunque non sempre finalizzate a regolamentare l'accesso e la consultazione di archivi o di dati archiviati), completate dal regolamento autonomo dell'Archivio di Stato, che regola la consultazione dei materiali d'archivio.

Questo quadro giuridico dispersivo non facilita certamente l'attività degli addetti ai lavori, e specialmente dei ricercatori, per i quali esistono, di fatto, solo le disposizioni topiche del diritto settoriale federale e cantonale – contenute per esempio nell'ordinanza federale sullo stato civile (OSC¹) e nella legge organica comunale (LOC²) – oppure comunale, se del caso (come per Locarno, in virtù dell'ordinanza municipale sull'Archivio della Città³), in un ambito in cui è arduo desumere direttamente dal diritto costituzionale un diritto di accedere alle fonti in base alle libertà d'opinione e informazione, della scienza e della ricerca: l'archivio non è infatti (ancora) considerato alla stregua di una fonte liberamente accessibile, ancorché qualche apertura nella prassi, specie del Tribunale federale, non manchi⁴. Ad ogni buon conto, il compito primario di definire le regole spetta, come è giusto che sia, al legislatore.

In assenza di norme puntuali è stata forte in passato la tentazione di impiegare la legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP⁵) come una sorta di «*legge archivistica supplente*», per dedurvi, in particolare dall'art. 15, le basi legali per l'accesso a fonti storiche a scopo di ricerca. E ciò malgrado fosse attestata la sostanziale inidoneità di detta normativa, essendo limitata ai soli dati personali e non adatta a definire il valore archivistico di documenti né predisposta a disciplinare l'accessibilità generale ai dati archiviati definitivamente. Ma il richiamo alle leggi sulla protezione dei dati è stato – ed è – comunque, almeno in parte utile e opportuno, poiché nella loro qualità di leggi trasversali e generali dette normative definiscono principi guida pertinenti per tutti i settori del diritto e contengono norme valide, in principio, anche per le attività d'informazione private e pubbliche; inoltre stabiliscono il principio basilare – anche per le autorità archivistiche – secondo cui un'elaborazione di dati personali deve poggiare su una

¹ Ordinanza del 28 aprile 2004 (RS 211.112.2), specie l'art. 60.

² Legge del 10 marzo 1987 (RL 2.1.1.2), specie l'art. 105; cfr. al riguardo anche il parere del Responsabile per la protezione dei dati (ora Incaricato cantonale della protezione dei dati) intitolato *Accesso ai dati dell'Archivio comunale*, in «Conoscere per deliberare», fascicolo X, dicembre 2003, p. 44 ss.

³ Ordinanza del 10 maggio 1990.

⁴ Cfr. DTF 127 I 145.

⁵ Legge del 9 marzo 1987 (RL. 1.6.1.1).

base legale specifica. A questo scopo, nel 2004 avevamo redatto un documento informativo, intitolato «Accesso agli archivi a scopo di ricerca»⁶, comprensivo di *linee guida*, volte a garantire – in applicazione dell'art. 15 cpv. 2 a 4 LPDP – che l'utilizzazione di dati personali acquisiti da atti e documenti conservati negli archivi comunali ai fini di una ricerca (storica) non riferita a persone specifiche si svolgesse nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare della tutela della loro sfera privata, e della parità di trattamento. Si erano quindi identificati degli standard che potessero garantire una protezione effettiva fintanto che non fosse stata emanata una legge archivistica, e ciò senza ostacolare inutilmente o eccessivamente la ricerca⁷.

Come stabilito anche dal Tribunale federale⁸, l'accesso agli archivi va disciplinato da disposizioni legali, così da permettere, se del caso con un ricorso, anche la verifica della loro costituzionalità. In definitiva, solo con l'adozione delle necessarie basi legali è possibile determinare il principio della libera consultazione degli archivi almeno per quanto riguarda il complesso dei documenti per i quali, da molti anni ormai, non esiste più un interesse alla tutela, subordinando invece il resto dei fondi a termini di protezione e a ulteriori restrizioni della consultabilità, a dipendenza degli interessi in gioco.

III. Scopi e fondamenti

Alla luce di quanto precede non è stato difficile trovare argomenti validi per un riordino, non solo formale, dell'ordinamento giuridico in materia. La motivazione per una legge archivistica è sostanzialmente quella di disporre di un impianto giuridico di base, moderno e adeguato, che:

- attui i diritti fondamentali, in particolare la libertà di comunicazione, d'informazione, come pure della scienza e della ricerca;
- funga da strumento per assicurare la trasparenza e il controllo sull'operato dell'ente pubblico, oltre che per garantire la conservazione della memoria dello Stato;
- consideri adeguatamente il fatto che sul territorio cantonale esistono, oltre all'Archivio di Stato, altre entità (enti pubblici e soggetti incaricati di compiti d'interesse pubblico cantonale) che, in modo corrispondente, si occupano dell'archiviazione di documenti, e il cui grado di autonomia giuridica e amministrativa va rispettato, al pari delle loro esigenze operative;

⁶ Pubblicato nel sito www.ti.ch/protezionedati.

⁷ Su un caso di applicazione delle citate linee guida cfr. la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo n. 52.2004.238 del 26 marzo 2006, pubblicata in RtiD II-2006 n. 2.

⁸ Sentenza del 23 dicembre 1992, in «Plädoyer» n. 4 (1994), pp. 55 ss.

- determini, nondimeno, principi unitari del campo archivistico per la gestione organizzata di tutti gli archivi pubblici e quindi per la tutela dei documenti, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e quindi, in un'ottica contemporanea, delle esigenze per un'archiviazione (anche) elettronica, con l'obiettivo di riuscire a poter sempre leggere un documento, grazie all'adeguamento costante degli standard di compatibilità;
- stabilisca regole quadro che coprano l'intero ciclo di esistenza di un documento, quindi il versamento, la conservazione, l'utilizzazione e l'accessibilità del patrimonio documentario, all'insegna della razionalizzazione e dell'armonizzazione, segnatamente in caso di messa in opera di progetti di gestione informatizzata degli archivi;
- vista l'enorme massa di informazioni e l'impossibilità di conservare l'intera produzione, definisca anche i criteri per una consapevole selezione;
- promuova la collaborazione tra autorità amministrative e archivi pubblici, creando le premesse affinché gli organi e i servizi che elaborano i documenti nell'esercizio del compito pubblico garantiscano la disponibilità e l'integrità della documentazione, sin dalla sua creazione, mediante provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati;
- determini principi e modalità di accesso alle informazioni che contemplino, ove occorra, le misure a tutela della personalità, della sfera privata e della protezione dei dati, garantendo la parità di trattamento degli utilizzatori e il divieto d'arbitrio;
- contenga regole di procedura, rimedi giuridici ed eventuali sanzioni;
- e, da ultimo ma non per ultimo, si inserisca in modo armonico nel quadro giuridico unitario relativo alla protezione dei dati e alla trasparenza dell'attività amministrativa.

IV. Campo di applicazione

La risposta coerente a questi postulati non poteva essere che un *fondamento giuridico unitario, e di base, per tutti gli archivi pubblici del Cantone*, concretato con la LArch e relativo regolamento di applicazione. Affinché l'archiviazione possa raggiungere i suoi scopi, garantendo la certezza del diritto, sono stati assoggettati alla legge archivistica tutti gli organismi che nel nostro Cantone adempiono compiti pubblici, siano essi persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato, inclusi i rispettivi organi, amministrazioni e commissioni che ne dipendono. Restano evidentemente esclusi gli archivi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione federale, e specialmente della legge federale sull'archiviazione (LAr⁹).

A seconda dello statuto e del grado di autonomia dei diversi enti, la legge conferisce loro maggiore o minore autonomia nella sua esecuzione, e que-

⁹ Legge federale del 26 giugno 1998 (RS 152.1).

sto si concretizza nel fatto che al pari dell'Archivio di Stato – quale organo di riferimento per i documenti del Cantone e centro di competenze cantonale – trovano pari valore e dignità anche gli altri istituti archivistici, considerato che gli enti pubblici di riferimento devono, a tenor di legge, occuparsi autonomamente dell'archiviazione dei propri documenti (come è il caso per i Comuni e gli altri enti locali), beninteso nel rispetto dei principi della LArch, ma senza facoltà di delegare tale compito all'Archivio di Stato.

Alla stessa stregua dei Tribunali federali, la magistratura ticinese ha la competenza di emanare proprie disposizioni normative, anch'essa ossequiando le massime della LArch; ha però la facoltà, sussidiaria, di offrire all'Archivio di Stato di riprendere i documenti, qualora non sia in grado di occuparsene autonomamente. Questa facoltà è invece preclusa, come detto, agli enti locali oltre agli istituti e corporazioni di diritto pubblico determinati dal Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 1-5 LArch). Ne discende che questi enti devono avere un proprio istituto archivistico o un'unità specialmente preposta al riguardo che sia il proprio organo di riferimento principale in materia.

Per i privati incaricati di compiti d'interesse pubblico le regole sono sostanzialmente le medesime: visto l'aumento esponenziale della produzione documentaria, è impensabile concentrare presso l'Archivio di Stato tutti gli archivi che abbiano rilevanza storica; di conseguenza è auspicabile che i privati incaricati di compiti pubblici provvedano autonomamente e con i loro mezzi all'archiviazione, anche se non si può escludere d'acchito che, quanto meno in situazioni di forza maggiore, i documenti siano offerti all'Archivio di Stato oppure a un altro istituto archivistico, a dipendenza della natura e dell'ambito geografico della loro attività¹⁰ (art. 4 cpv. 5 LArch).

V. Gli elementi principali

1. Gestione dei documenti

Il processo di conservazione e archiviazione è parte integrante della gestione documentaria, contribuisce alla sua razionalizzazione e al suo buon funzionamento. La LArch stabilisce il principio – fondamentale nell'ottica della conservazione a lungo termine del patrimonio culturale – che impone agli organi e ai servizi che elaborano i documenti nell'esercizio del proprio compito pubblico di gestire i documenti in modo ordinato, sistematico e razionale, garantendo in particolare la disponibilità, l'integrità, la protezione e la sicurezza dei dati e adottando le necessarie prescrizioni e misure organizzative (art. 5 cpv. 2 LArch). La legge non disciplina però le modalità e i criteri specifici per la conservazione dei documenti presso le unità amministrative prima dell'archiviazione: questo tema è oggetto di altre normative, in particolare della LIT (art. 22),

¹⁰ Cfr. messaggio n. 6377 del 6 luglio 2010, p. 19, commento all'art. 4 cpv. 5 LArch.

della LPDP (art. 6 ss.), e delle rispettive, più meno puntuali norme di attuazione, come pure del diritto settoriale federale e cantonale. Di particolare interesse è però anche una specifica disposizione della LArch (art. 18), che obbliga gli organi responsabili del Cantone a consultare l'Archivio di Stato in caso di messa in opera di progetti di gestione informatizzata degli archivi. Beninteso, vige l'obbligo generale per gli istituti archivistici o per gli enti pubblici e privati competenti per l'archiviazione dei propri documenti di archivarli in conformità ai principi della legge archivistica (art. 4 LArch).

2. Obbligo di offerta

Con la nuova legge, alla vecchia pratica del *versamento* subentra l'obbligo di *offerta*, all'istituto archivistico competente, dei documenti usciti dal ciclo dell'attività amministrativa corrente (art. 5 cpv. 3 LArch). Ciò comporta per tutte le autorità che producono documenti l'obbligo generale di conservarli fintanto che non sarà stato deciso sul loro valore archivistico, e quindi sulla loro archiviazione definitiva, fatte salve le disposizioni speciali del diritto federale e cantonale che derogassero al principio della legge archivistica. Come stabilito all'art. 4 cpv. 5 LArch, un obbligo di offerta all'istituto archivistico competente decade, nella misura in cui gli enti e gli organismi assoggettati alla LArch sono competenti per l'archiviazione autonoma dei loro documenti.

3. Divieto di distruzione

Oltre ad essere inalienabili e la loro acquisizione non soggetta prescrizione (art. 6 LArch), gli archivi pubblici non possono, come ovvio, essere distrutti né modificati, neppure dai servizi che hanno versato i documenti e che chiedono di poterli consultare anche durante il termine di protezione (art. 13 cpv. 4 LArch). Per non vanificare lo scopo della legge, il divieto di distruzione si estende anche ai documenti da offrire: se il loro valore archivistico è accertato, spetta all'istituto archivistico competente provvedere alle misure opportune per la conservazione a tempo indeterminato della documentazione; fintanto che il valore archivistico non è accertato, la distruzione è possibile solo previa autorizzazione dall'istituto archivistico competente (art. 5 cpv. 4 LArch); se il valore archivistico è stato negato, la documentazione dev'essere distrutta dall'unità amministrativa responsabile, riservati i vincoli legali del diritto speciale e quelli della protezione dei dati che ne permettono, a determinate condizioni, l'ulteriore conservazione presso i servizi produttori.

A quest'ultimo riguardo è determinante il disposto centrale dell'art. 21 LPDP, che è stato modificato per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte con la LArch, ma che già prevedeva nella sostanza l'importante principio – inserito ora anche nell'art. 5 cpv. 1 LArch – che impone agli organi

e ai servizi che elaborano i documenti nell'esercizio del compito pubblico di definire le modalità e i termini di conservazione in base a oggettive esigenze di utilizzazione, rispettando i termini definiti nelle leggi federali e cantonali. In caso di elaborazione di dati personali non è applicabile l'art. 5 cpv. 1 LArch, ma la nuova versione dell'art. 21 cpv. 2 LPDP, in forza al rinvio contenuto nell'art. 5 cpv. 5 LArch. Ribadito il concetto secondo cui i dati personali sono conservati fintanto che sono date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione e che risultano pertanto necessari per gli scopi per i quali sono stati lecitamente raccolti o elaborati (art. 21 cpv. 1 LPDP), il disposto impone all'organo responsabile, in conformità alla LArch, di offrire all'istituto archivistico competente di riprendere tutti i documenti contenenti dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente o che non sono più utili per l'attività corrente, determinando in collaborazione con l'istituto archivistico competente le modalità di conservazione di tali documenti (art. 21 cpv. 3 e 4 LPDP)¹¹.

4. Consultazione

Un altro punto centrale della legge è sicuramente il principio della *libera, gratuita* (con eccezioni¹²) *accessibilità* ai documenti conservati presso gli istituti archivistici competenti. L'accessibilità non è però immediata, poiché, al pari della legge archivistica federale e degli altri Cantoni, occorre che sia scaduto un termine legale di protezione. La nuova legge ha optato per il termine generale, ormai standard, di 30 anni (art. 7 cpv. 1 LArch). A prescindere dai termini di protezione, il principio della libera accessibilità non è assoluto anche per altre ragioni: se è prevista di massima la possibilità di autorizzare – comunque non in modo incondizionato – la consultazione degli archivi prima della scadenza di detto termine (art. 11 LArch), è anche contemplata, al contrario, la facoltà dell'istituto archivistico competente di prorogare il termine a tutela di interessi pubblici o privati preponderanti (art. 10 LArch), ritenuto in ogni caso che gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali meritevoli di particolare protezione sono soggetti a un termine di protezione più esteso (50 anni per le persone ancora in vita), salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione (art. 9 cpv. 1 LArch). Per le persone decedute il termine di 50 anni è soppresso dopo tre anni dal decesso (art. 9 cpv. 2 LArch).

In generale, la disciplina del diritto di accesso, con le sue limitazioni, ha voluto tener conto, oltre che dell'interesse generale all'accesso alle fonti, anche delle esigenze di protezione dei dati delle persone interessate come pure della necessità di tutelare interessi pubblici e privati preponderanti, in

¹¹ Per più ampi dettagli cfr. messaggio n. 6377, pp. 34 ss., commento all'art. 21 LPDP.

¹² Eccezioni alla gratuità sono previste solo per ciò che supera la mera consultazione e i servizi di base (art. 7 cpv. 3 LArch).

un quadro complessivo in cui sia garantito il rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento. Su contenuto e portata degli articoli da 7 a 13 rinvio al relativo commento contenuto nel messaggio governativo¹³.

Vorrei solo sottolineare un punto importante per chi si occupa di *ricerca*: durante il termine di protezione la consultazione degli archivi, compresi quelli ai sensi dell'art. 9 LArch (ossia classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali sensibili), può essere autorizzata a scopo di ricerca, oltre che per altri scopi d'interesse pubblico assimilabili (statistici, pianificatori, scientifici ecc.). Nella misura in cui il risultato della ricerca non concerne persone specifiche, ma per svolgerla occorre accedere a documenti contenenti dati personali, l'art. 11 cpv. 2 LArch costituisce una norma speciale rispetto all'art. 15 LPDP, disposto, questo, che era finora impiegato quale base legale per l'accesso alle informazioni. In effetti, rispetto all'art. 15 LPDP, l'art. 11 LArch – che risponde alle precipue esigenze del settore archivistico – ha una portata al contempo più ampia (perché non si riferisce solo a documenti contenenti dati personali e neppure esige necessariamente una ricerca, tantomeno a scopo impersonale) e più restrittiva (perché è limitata ai soli dati archiviati soggetti a un termine di protezione ordinario o prorogato). Si è ritenuto che la possibilità di subordinare la consultazione a oneri e condizioni – o di rifiutarla qualora vi si oppongano, in un caso concreto, interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LArch – offra una cautela sufficiente e adeguata. Questo disciplinamento ha peraltro dato lo spunto per adeguare puntualmente il citato art. 15 LPDP¹⁴.

5. Procedura e rimedi giuridici, sanzioni

Contro le decisioni degli istituti archivistici competenti, che a vario titolo, applicano la presente legge, è dato diritto di ricorso all'autorità competente, secondo le indicazioni dell'art. 24 LArch. Per quanto non previsto dalla legge archivistica sono applicabili i disposti della legge di procedura per le cause amministrative (LPAm¹⁵). In sostanza, e in modo analogo ai diritti sanciti dalla LPDP e dalla LIT, se l'accesso a un documento archiviato è negato, differito nel tempo o in altro modo limitato, l'istituto archivistico competente deve emanare una decisione formale, e quindi impugnabile. Se i documenti archiviati richiesti riguardano dati personali del richiedente sono applicabili gli art. 23 e 24 LPDP, in forza al rinvio dell'art. 12 LArch. Quest'ultimo disposto stabilisce tuttavia che le limitazioni sono decise dai servizi che versano i documenti, almeno durante il termine di

¹³ Cfr. messaggio n. 6377, pp. 21 ss.

¹⁴ Per maggiori ragguagli rinvio al messaggio n. 6377, pp. 33 ss., commento all'art. 15 LPDP.

¹⁵ Legge del 19 aprile 1966 (RL 3.3.1.1), attualmente sottoposta a revisione totale.

protezione poiché soltanto questi ultimi dispongono delle conoscenze per decidere se e quando esse siano necessarie. Fatte salve le eccezioni dell'art. 12 cpv. 2 LArch, l'istituto archivistico competente decide soltanto dopo la scadenza del termine di protezione e, in ogni caso, quando il diritto di informazione sia accordato senza restrizioni.

La legge archivistica contiene inoltre tre disposizioni repressive per garantire la tutela del patrimonio documentale. Anzitutto l'Archivio di Stato ha la facoltà di prevedere nel proprio regolamento un divieto d'accesso per le persone che abbiano violato in modo grave o ripetuto le disposizioni della LArch, del regolamento di applicazione o delle prescrizioni relative all'utilizzazione dei documenti (art. 23 LArch). Una norma penale (art. 25 LArch) sanziona la diffusione illecita di informazioni ancora riservate o in altro modo sottratte alla pubblicazione, ritenuto in ogni caso che la sottrazione e il danneggiamento di documenti di valore archivistico è punibile secondo le disposizioni del codice penale ordinario. Una disposizione disciplinare, infine, sanziona i membri di un'autorità e dei dipendenti pubblici che nell'esercizio delle relative funzioni violano i loro doveri di servizio (art. 26 LArch).

VI. Nota conclusiva

La nuova legge crea le condizioni affinché l'archiviazione pubblica nel nostro Cantone sia coordinata tra i vari enti che se ne occupano, favorendo la collaborazione tra unità amministrative e personale archivistico durante l'intero ciclo di esistenza dei documenti. Tutti gli attori sono tenuti a effettuare un'archiviazione efficace e sicura per la conservazione di un patrimonio archivistico razionale e coerente. Il nuovo ordinamento chiarisce e rafforza i compiti delle autorità e degli organismi del settore archivistico, distingue e al contempo armonizza i criteri di gestione e di accesso ai documenti, confidando all'Archivio di Stato il ruolo di riferimento e di coordinamento del Cantone in materia (art. 16 LArch), confermandogli, mediante formalizzazione nella legge, l'importante mandato di salvaguardare archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un'importanza cantonale (art. 17 LArch), di vigilare affinché i principi della legge siano rispettati come pure di offrire la consulenza necessaria per quanto concerne l'organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei documenti (art. 18 LArch). Più in generale il compito dell'Archivio di Stato è di promuovere la materia archivistica, curando l'informazione e collaborando con autorità, servizi e organizzazioni pubbliche e private attive in questo ambito. E proprio l'esigenza di una puntuale collaborazione tra servizi amministrativi, istituti archivistici e Archivio di Stato quale centro di competenze cantonale, più volte sottolineata, sarà centrale per garantire l'efficacia della legge a medio termine, visti anche i molti complessi archivistici grandi e piccoli diffusi sul territorio, lo stato degli archivi stessi e le dispo-

nibilità limitate in termini di risorse che accomunano gli enti. Ma al di là di ogni disciplina normativa, non si può prescindere dal buon senso di tutti gli addetti ai lavori, in ogni stadio procedurale della gestione documentaria, per assicurare la conservazione della memoria collettiva dalle «3 D ostili»: Deperimento – Distruzione – Depredamento.